

**CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 32,co.14 D.Lgs.n.50/2016s.m.i. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - Importo a base di gara € 147.707,36 oltre IVA e oneri"**  
**(CIG) 8662437FC5 (CUP) 86G17000240001.**

## **TRA**

- 1) la Regione Campania-Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., C.F. 80011990639, di seguito denominata Struttura di missione, rappresentata dal Responsabile Generale dott.Lucia Pagnozzi, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù della D.G.R. n. 418/2015 di istituzione della Struttura di missione e del D.P.G.R.n. 56 del 03/03/2016 di conferimento incarico dirigenziale, prorogato con D.P.G.R. n.37 del 11.03.2019; D.P.G.R. 245 del 19.05.2020; D.P.G.R. 388 del 23.07.2020; D.P.G.R. 467 del 28.10.2020; D.P.G.R. 625 del 29.12.2020 e D.P.G.R. n.279 del 30.06.2021

Il costituito Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti;

## **E**

- 2) la Soc. ICMQ S.p.A. con sede legale alla via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano nella persona del Presidente del CdA Sig. Lorenzo Oresenigo [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

- Verificata dall'Ufficio Speciale, la regolarità della visura camerale del 09/06/2021 da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura MILANO MONZA BRIANZA LODI, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/11/2000 codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 13218350158 Numero REA MI 1630715;

- Verificato, che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), ai sensi dell'artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., ha richiesto con nota PR\_MIUTG\_Ingresso\_0146322\_20210603 COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i

## **PREMESSO**

- che con Decreto n. 2 del 07/01/2021 del Responsabile Generale – Dirigente ad interim UOD 70.05.01 - è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo

all'intervento "Impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Casal di Principe" per un importo complessivo di € 17.925.574,96

- che l'attività di verifica preventiva della progettazione deve essere affidata agli Organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 ovvero ad operatori economici che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità;
- con nota acquisita al prot. n. 429041 del 05/07/2019 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, ha espresso il parere sullo schema di contratto, a carattere generale, per l'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione, da stipularsi a mezzo scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2021/074251 del 10/02/2021 il R.U.P. ha determinato il corrispettivo del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva in € 147.707,36 oltre IVA di legge e oneri, calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016, per cui ai fini dell'affidamento del servizio, trattandosi di importo sotto soglia comunitaria, si è ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs. 50/2016 come disposto dall' art. 1 co. 2 lettera b) della del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120 del 11.09.2020;
- la procedura di cui sopra è disciplinata dal Capitolato d'oneri, dai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dallo Schema di contratto predisposti dal RUP, approvati con DD n. 6 del 11/02/2021 del Responsabile Generale;
- che con D.D. n. 421 del 25/06/2021 della UOD 60.06.01 è stata aggiudicata la relativa gara n. **3231/N-2021** in via definitiva all'operatore economico Soc. ICMQ s.p.a con sede legale alla via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano C.F /P.I. n. 13218350158, per un importo complessivo contrattuale pari ad € **48,403,70** oltre i.v.a, e oneri, al netto del ribasso del 67,23%

### **TUTTO CIO PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le parti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché il Disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società ICMQ S.p.A pienamente conosciuti e condivisi dai contraenti. Tale documentazione, per patto espresso, non viene allegata al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che:

**il CIG è 8625437FC5;**

**il CUP è B86G17000240001;**

## **Art. 2 - Consenso e oggetto**

La Regione affida alla società, che accetta, il servizio di verifica preventiva di cui all'art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo ed esecutivo dell' "Impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Casal di Principe" oggetto della verifica e la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la loro conformità alla normativa vigente.

Le attività di verifica potranno essere effettuate dalla società presso i propri uffici, mentre tutte le riunioni, sia quelle richieste dalla società sia quelle richieste dal RUP, si terranno in modalità call conference ovvero in presenza fisica, presso la sede della Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli o altra sede da concordare a seconda delle esigenze

## **Art. 3 - Decorrenza del contratto, obbligazioni dell'aggiudicatario e modalità di adempimento**

Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula.

La società dovrà consegnare al RUP i rapporti conclusivi del progetto definitivo entro il termine di **trentasei (36)** giorni, naturali e consecutivi, dall'avvenuta consegna del progetto definitivo già in possesso dell'Amministrazione, al netto di eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d'appalto; al riguardo delle attività di verifica del progetto esecutivo, tale attività si svolgerà in contemporanea all'attività progettuale e si concluderà entro **24 (ventiquattro)** giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta conclusione della attività progettuale (il momento della conclusione della progettazione sarà comunicato all'Affidatario dal RUP) **(Come da clausola dell'art.7 del CSA ed offerta tempo dell'azienda pari al 20%)**.

Le sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

È fatto obbligo alla società, senza diritto a maggiori compensi, di espletare il servizio di verifica di tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali che si rendessero necessarie all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa.

## **Art. 4 - Responsabile dei rapporti contrattuali**

All'atto della consegna del servizio, la società dovrà indicare il nominativo del responsabile Tecnico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.

Ogni variazione di designazione della figura del responsabile della società, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

## **Art. 5 - Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale**

La Regione Campania dà atto che la società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n.

10999910002748, stipulata con BENE ASSICURAZIONI periodo di validità al 06/08/2022 per un importo di € 27.701,44.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, fatta salva la facoltà di agire in giudizio per il riconoscimento di ulteriori danni eccedenti la garanzia fidejussoria. In ogni caso la società è tenuta durante l'esecuzione del contratto a reintegrare la cauzione in tutto o in parte, a richiesta scritta della Regione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

La società ha stipulato, altresì, con ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI SpA, la polizza generale di responsabilità civile e professionale valida ed efficace sino alla data del 31/12/2021 con un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica preventiva della progettazione.

#### **Art. 6 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario**

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto per la corretta esecuzione del servizio in argomento, sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività affidate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, l'affidatario ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. 367125 del 03/08/2020 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: UNICREDIT filiale di Ancona IBAN IT27S0200802626000041027072. Soggetti abilitati ad operare sul conto: 1) Torcianti Nicola nato [REDACTED]; 2) De Grassi Mario [REDACTED]; 3) Agostinelli Raffaella [REDACTED].

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori

disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 - Corrispettivo del servizio**

Il corrispettivo totale per la validazione preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva, di cui al presente contratto è pari a € 48.403,70 (quarantottomilaquattrocentotré/70) oltre i.v.a ed oneri.

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche qualora a seguito di integrazioni progettuali il costo di esecuzione dell'impianto dovesse variare. Sarà erogato nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Modalità di pagamento e fatturazione" del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 9 del presente Contratto.

La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con i fondi FSC 2014/2020 – Cap. U02944 Bilancio gestionale 2021/23 esercizio finanziario 2021;

#### **Art. 9 - Tempi e modalità di pagamento**

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto avverrà in due step ciascuno pari al 50% dell'importo contrattuale, il primo alla fine della verifica del Progetto Definitivo il secondo alla fine della verifica del Progetto Esecutivo.

In particolare, ogni singolo importo sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dell'esecuzione e conseguente certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del procedimento.

In materia di fatturazione e pagamenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214., il soggetto aggiudicatario:

- a. dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della Regione Campania ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte della Regione Campania stesso qualora sia stata emessa dal soggetto Aggiudicatario del servizio in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
- b. la Struttura di Missione, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, procederà alla liquidazione della relativa spesa e alla trasmissione del decreto agli uffici regionali competenti al pagamento.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 10 - Penali**

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico o alle prescrizioni contenute nel presente atto, il RUP a mezzo pec notificherà le contestazioni assegnando un termine per gli adempimenti, che non avrà effetto sospensivo o interruttivo del termine prescritto per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La Regione Campania si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'Aggiudicatario del servizio, penali per il mancato corretto adempimento delle prestazioni affidate.

Qualora l'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Costituiscono altresì motivi di applicazione delle penali:

- la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i progettisti ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e da questo accettato;
- la mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro;
- il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle attività svolte;
- mancato rispetto dei termini di scadenza del servizio.

La penale applicata, che nel caso del mancato rispetto dei termini sarà calcolata per ogni giorno di ritardo, sarà pari all'1 per mille del corrispettivo professionale;

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo.

#### **Art. 11 - Subappalto**

In conformità al capo VII delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all'art. 31 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, la società non potrà avvalersi del subappalto nelle attività di verifica della progettazione.

#### **Art. 12 - Sorveglianza, monitoraggio e verifica della corretta esecuzione del contratto**

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La società



è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il certificato di regolare esecuzione del servizio verrà rilasciato a valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

### **Art. 13 - Clausola risolutiva espressa**

La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si conviene altresì che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione dell'Appaltatore senza giustificato motivo, tale da costituire un grave inadempimento e comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'aggiudicatario verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati.
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'Aggiudicataria in violazione di quanto previsto dal presente Atto;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.;
- fallimento dell'Appaltatore;
- venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione

del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del d.lvo. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

In tutte le predette ipotesi, la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Aggiudicatario del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'affidatario, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta salvo l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell'aggiudicatario.

#### **Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

La Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la S.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

#### **Art. 15 - Cessione del contratto**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,



anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 16 - Sostituzione del personale**

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale della Società, qualora a carico dello stesso siano riscontrati gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero di condotta contraria al decoro dell'Istituzione.

#### **Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente**

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi e da accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 18 - Clausola di manleva**

La società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e di materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### **Art. 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità**

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati. L'Appaltatore, inoltre, dovrà:

1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro

successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'impresa, inoltre, incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti. La medesima impresa si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al d.l. n. 143/1991.

In caso di inosservanza di una delle predette clausole la Regione procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto di appalto.

### **Art. 20 - Obbligo di riservatezza**

Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").

Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario all'approvazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.

Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

#### **Art. 21 - Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti e già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell'art. 109 del d.lvo. n. 50/2016 e s.m.i., oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

#### **Art. 22 - Codice di comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R. n.90 del

09.03.2021 e pubblicato sul sito istituzionale della R.C. nella sezione *Amministrazione trasparente-disposizioni generali- atti generali*. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave dalla Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 23 - Anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 24- Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 25 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 26 - Disposizioni generali**

La Società e propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il contraente si impegna al rispetto di detti obblighi da parte dei propri dipendenti.

### **Art. 27 - Trattamento dei dati personali**

La società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

### **Art. 28 - Spese contrattuali**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/86 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa Parte seconda allegata al medesimo DPR 131/86 e ss.mm.ii., il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della Società.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Napoli, li

REGIONE CAMPANIA  
STRUTTURA DI MISSIONE  
PER LO SMALTIMENTO RSB  
Dott.ssa Lucia Pagnozzi

ICMQ S.p.A.



Documento firmato da:  
LUCIA PAGNOZZI  
16.09.2021 12:34:33  
UTC

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. si approvano e sottoscrivono i seguenti articoli: Art. 10 "Penali"; Art. 13 "Clausola risolutiva espressa"; Art. 21 "Recesso"; Art. 24 "Foro competente" del presente contratto

REGIONE CAMPANIA  
STRUTTURA DI MISSIONE  
PER LO SMALTIMENTO RSB  
Dott.ssa Lucia Pagnozzi

ICMQ S.p.A.



Documento firmato  
da:  
LUCIA PAGNOZZI  
16.09.2021 12:35:40  
UTC



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**17 settembre 2021**

File : C:/Users/rc020754/dikeTmpdir/contratto(firmato) servizi di verifica progettazione impianto Casal di Principe.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 17/09/2021 09.57.58 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : LORENZO ORSENIGO

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2

Cod. Fiscale : TINIT-RSNLNZ60R12I625N

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 2019502902438

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 12/02/2019 11.59.52 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 12/02/2022 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 17/09/2021 07.08.40 (UTC Time)